



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2012/2098(INI)

5.12.2012

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI))

Relatore per parere: Andrzej Grzyb

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace del fatto che la nuova definizione figurante nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) sottolinei che il rispetto della legislazione vigente e dei contratti collettivi rappresenta un presupposto necessario per una condotta responsabile, e precisi il quadro necessario per la responsabilità delle imprese, chiedendo di "integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori"; ribadisce che la RSI deve estendersi anche alla condotta delle imprese nei confronti e all'interno dei paesi terzi;
2. plaude agli sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per allineare le proprie politiche alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, rivedute nel 2011, e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani¹, e sottolinea che tali sforzi, soprattutto nel settore delle attività imprenditoriali globali, non corrispondono ancora a un profondo impegno a rispettare e rivedere le pertinenti norme ambientali, sociali e in materia di diritti umani;
3. sottolinea l'importanza di valutare il rispetto da parte di un'impresa dei requisiti in materia di responsabilità sociale lungo l'intera catena di approvvigionamento; reputa essenziale disporre di indicatori efficaci e trasparenti che consentano di valutare il preciso impatto delle attività delle imprese da un punto di vista sistemico;
4. sostiene che ognuno dei 27 Stati membri debba accelerare i tempi per la revisione del proprio piano di azione nazionale in materia di RSI e per lo sviluppo dei piani nazionali per l'attuazione delle linee guida dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite pertinenti, che dovrebbero essere conclusi al più tardi nel dicembre 2013; ritiene che gli Stati membri debbano garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi le ONG, la società civile, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), all'elaborazione di tali piani; invita l'UE a far sì che sia più facile trarre insegnamenti dalle esperienze acquisite dagli Stati membri in cui tale processo è già in corso; incoraggia gli Stati membri a trarre ispirazione dalle linee guida figuranti nella norma ISO 26000, dalla più recente versione delle linee guida della Global Reporting Initiative e dagli orientamenti elaborati dal Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani;
5. sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese sia all'interno dell'UE sia nei paesi terzi dovrebbe essere estesa anche a settori quali l'organizzazione del lavoro, la qualità

¹ Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 17ª sessione, 21 marzo 2011, relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale sulla questione dei diritti umani e delle imprese transnazionali e altre imprese commerciali, dal titolo: "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework" (Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro "Proteggere, rispettare e riparare" dell'ONU) (A/HRC/17/31) (in seguito denominati "Principi guida delle Nazioni Unite").

dell'occupazione, le pari opportunità, l'inclusione sociale, la lotta contro la discriminazione e la formazione continua;

6. chiede una maggiore coerenza delle politiche a livello di UE, ottenuta conformando gli appalti pubblici, il credito alle esportazioni, il buon governo, la concorrenza, lo sviluppo, il commercio, gli investimenti e le altre politiche e gli accordi alle norme internazionali ambientali, sociali e in materia di diritti umani definite nei pertinenti principi e linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita, a tale proposito, a cooperare con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, tenendo conto dei pertinenti pareri delle istituzioni nazionali per i diritti umani, come il documento sui diritti umani e gli appalti che il gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha presentato alla Commissione; chiede una significativa e adeguata valutazione dell'impatto delle proposte legislative per individuare potenziali incoerenze con i principi guida delle Nazioni Unite, e chiede con insistenza il coordinamento con il gruppo di lavoro dell'ONU per le imprese e i diritti umani onde evitare interpretazioni completamente diverse e contraddittorie di tali principi; ricorda, pur riconoscendo il valore del quadro delle Nazioni Unite sui diritti umani in relazione alla responsabilità sociale delle imprese, l'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 16, che garantisce il diritto fondamentale alla libertà d'impresa, diritto che deve essere tenuto in debita considerazione e servire come riferimento a sostegno delle politiche in materia di RSI nell'UE; sottolinea l'importanza di creare un equilibrio tra la libertà d'impresa e gli altri diritti garantiti dalla Carta nonché i principi e le linee guida in materia di RSI riconosciuti a livello internazionale; accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi profusi dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per raccogliere prove e competenze in relazione all'esistenza e all'interpretazione della libertà d'impresa;
7. si impegna a continuare a ribadire in modo sistematico le proprie aspettative nei confronti delle istituzioni e dei funzionari dell'Unione, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché i rappresentanti speciali dell'UE specifici per paese e regione, affinché si adoperino per integrare le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani in tutte le relazioni e attività esterne dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere valutazioni di impatto in materia di diritti fondamentali prima della conclusione e in fase di valutazione degli accordi commerciali e di investimento multilaterali e bilaterali nonché in sede di attribuzione degli aiuti allo sviluppo, e a garantire che tali diritti siano rispettati;
8. riconosce che le istituzioni nazionali per i diritti umani allineate ai principi di Parigi godono di una posizione privilegiata per sostenere l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite, nonché per facilitare e addirittura garantire l'accesso alle vie di ricorso; invita l'Unione e gli Stati membri a riconoscere le istituzioni nazionali per i diritti umani, unitamente alle imprese e agli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, quali partner fondamentali per la promozione dell'agenda in materia di diritti umani e imprese, per lo sviluppo delle connessioni tra imprese, Stato e società civile, nonché per la promozione di norme e linee guida sociali, ambientali e in materia di diritti umani riconosciute a livello internazionale; chiede, in questo contesto, agli Stati membri di rafforzare e, se necessario, ampliare i mandati delle istituzioni nazionali per i diritti umani al fine di accrescere la loro efficacia o, qualora non vi sia una simile istituzione allineata ai principi di Parigi, intraprendere i provvedimenti necessari

per crearla, e chiede all'UE di elaborare un adeguato sostegno strategico; si impegna a stabilire un regolare scambio di opinioni su base annuale con le istituzioni nazionali per i diritti umani nel quadro della commissione LIBE e/o della sottocommissione DROI, basandosi sulle esperienze acquisite con lo scambio di opinioni della sottocommissione DROI in occasione del vertice 2011 che ha riunito i Mediatori dell'UE e dei paesi del partenariato orientale, e a integrare tali scambi con seminari mirati in materia di diritti umani e imprese;

9. plaude all'adozione da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in data 14 giugno 2012, della raccomandazione n. 202 concernente le piattaforme nazionali di protezione sociale; si impegna a iscrivere la questione relativa ai diritti umani e alla RSI all'ordine del giorno delle future riunioni dell'UE con i paesi terzi, specialmente quelli con cui l'UE intrattiene relazioni privilegiate; chiede che la RSI sia integrata nelle relazioni contrattuali dell'UE con i paesi terzi e, se necessario, che la traduzione dei principi guida delle Nazioni Unite sia eseguita dai servizi del PE o di altre istituzioni dell'Unione europea;
10. invita l'UE e, in particolare, la Commissione a garantire che gli strumenti finanziari, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), riconoscano le istituzioni nazionali per i diritti umani che si sono conformate ai principi di Parigi quali partner fondamentali per il conseguimento dei loro obiettivi, e a fornire loro supporto per sfruttare in modo efficace la posizione privilegiata di cui godono e le competenze in materia di diritti umani, onde creare uno spazio per il dialogo tra le diverse parti interessate, tra cui le autorità statali, la società civile e le imprese; invita inoltre, a tale scopo, a:
 - (1) garantire che il tema riguardante la responsabilità sociale delle imprese e i diritti umani rientri tra le priorità dei singoli strumenti finanziari nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; nonché
 - (2) elaborare un sostegno specifico nel quadro dell'EIDHR per la formazione e lo sviluppo globale delle capacità nel campo di RSI e diritti umani a favore delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati e di altre organizzazioni per i diritti umani;
11. insiste sul fatto che, al fine di garantire che l'attuazione della nuova strategia dell'UE in materia di RSI promuova gli interessi della società nella sua diversità, il rispetto dei diritti umani e una via verso la ripresa e lo sviluppo sostenibili e inclusivi, gli orientamenti dell'UE in merito alla divulgazione di informazioni non finanziarie (comprese le informazioni ambientali, sociali e sulla gestione) da parte delle imprese debbano assicurare la trasparenza, fornendo un quadro chiaro, inequivocabile, comune e prestabilito che faccia riferimento in modo specifico ai diritti umani, sia del tutto conforme ai principi e alle linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite e si basi su indicatori oggettivi, riguardanti: la parità tra donne e uomini, comprese le questioni quali il divario retributivo di genere e la percentuale di donne che ricoprono posti di responsabilità; le retribuzioni dei giovani; la possibilità per i lavoratori di riunirsi in movimenti sindacali e di esercitare il diritto di contrattazione collettiva; l'effettiva garanzia della sicurezza sul lavoro nonché la disabilità;

12. esorta l'Unione europea a colmare le lacune interne in termini di capacità e competenza mediante l'attuazione di importanti programmi di formazione in materia di diritti umani e imprese, all'interno di tutte le istituzioni dell'UE e in tutti gli ambiti politici;
13. rinnova il suo appello all'UE e agli Stati membri affinché migliorino l'applicazione della normativa vigente affrontando le questioni relative a RSI e diritti umani, ed elaborino ulteriori soluzioni volte a creare condizioni eque per le imprese commerciali europee e dei paesi terzi al fine di combattere il dumping sociale;
14. chiede norme di dovuta diligenza in materia di diritti umani e catena di approvvigionamento a livello di UE che soddisfino i requisiti enunciati nella Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e che si applichino, tra l'altro, a settori suscettibili di avere un forte impatto negativo o positivo sui diritti umani, quali le catene di approvvigionamento globali e locali, i minerali dei conflitti, l'esternalizzazione, l'appropriazione dei terreni, e a regioni in cui il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori sono insufficienti o in cui sono realizzati prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute; accoglie con favore i programmi già istituiti dall'UE, in particolare i programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e sostiene le iniziative private, come l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);
15. chiede che negli ambiti in cui l'UE o gli Stati membri sono partner di imprese (ad esempio in appalti pubblici, imprese di Stato, imprese comuni, garanzie dei crediti all'esportazione e progetti su larga scala nei paesi terzi), la conformità con i principi e le linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite rappresenti una priorità, espressa mediante clausole contrattuali specifiche che comportano conseguenze per le imprese che violano evidentemente le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani; raccomanda che la "piattaforma UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo" prevista contribuisca a determinare le modalità intese a migliorare la qualità e l'efficienza della cooperazione esterna dell'UE, dei meccanismi di combinazione e degli strumenti finanziari e svolga un ruolo nel promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'UE, le istituzioni finanziarie e le altre parti interessate del settore;
16. sottolinea l'importanza del quadro delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare" e ritiene che i suoi tre pilastri, ossia la responsabilità dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e la necessità di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso, debbano essere sostenuti da adeguate misure atte a favorirne l'attuazione;
17. sottolinea che, in conseguenza del loro peso nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, con le loro filiali e i loro subappaltatori, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle norme sociali e del lavoro nel mondo; riconosce che i ricorsi nei confronti di imprese dell'UE attive all'estero sono spesso risolti con maggiore efficacia sul posto; plaude ai punti di contatto nazionali dell'OCSE quali meccanismi statali non giuridici capaci di svolgere il ruolo di mediatori in un'ampia gamma di controversie in materia di imprese e diritti umani; chiede, tuttavia, maggiori sforzi da parte delle imprese per sviluppare meccanismi di reclamo e ricorso

conformi ai criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, e che si cerchi inoltre una guida autorevole nei principi e nelle linee guida riconosciuti a livello internazionale, in particolare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000 e la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

18. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di modificare le disposizioni di diritto privato internazionale contenute nel regolamento Bruxelles I e, in particolare, l'introduzione del principio del "forum necessitatis"; sottolinea inoltre il bisogno di sviluppare l'effettivo accesso alle vie di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani dovute a operazioni aziendali al di fuori dell'UE, mediante la riforma dei regolamenti Bruxelles I e Roma II; chiede misure efficaci volte a rimuovere gli ostacoli esistenti frapposti alla giustizia, come i costi legali eccessivi, attraverso iniziative quali l'elaborazione di norme minime per il ricorso collettivo e soluzioni al problema della "personalità giuridica distinta" per le imprese;
19. chiede di predisporre norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese tecnologiche dell'UE riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;
20. si compiace dell'intenzione della Commissione di affrontare la questione della responsabilità sociale delle imprese nel contesto dell'allargamento; si rammarica tuttavia che tale questione non sia affrontata in modo specifico nel quadro dei negoziati di adesione con i paesi candidati né sia menzionata nella comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600);
21. plaude all'intenzione della Commissione di adoperarsi per avviare campagne mondiali ed elaborare linee guida internazionali e misure legislative complementari al fine di garantire che le imprese dell'UE abbiano un impatto positivo sulle società straniere; osserva che l'impatto positivo delle imprese sulle società straniere può, tra le altre cose, essere misurato in termini di accesso alle risorse da parte delle popolazioni locali, sovranità alimentare dei popoli e sviluppo endogeno delle società;
22. chiede l'attuazione del principio "conosci il tuo utente finale" onde prevenire le violazioni dei diritti umani a monte e a valle del flusso di produzione o di mercato.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	3.12.2012
Esito della votazione finale	+: 42 -: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñoz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiene, Marije Cornelissen, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Marietje Schaake, Helmut Scholz
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Lara Comi, Danuta Jazłowiecka, Giovanni La Via